Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 27 dicembre 1974 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1974.

Soppressione del compenso per la ricomposizione dei pacchi da e per l'estero ai titolari degli uffici postali di confine e di sdoganamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 15 dicembre 1882 con il quale venne accordato un compenso ai direttori degli uffici postali di confine a titolo di rimborso delle spese per la ricomposizione dei pacchi postali provenienti dall'estero e presentati alla dogana per le operazioni di verifica doganale;

Visto il decreto del Ministro per le poste ed i telegrafi del 30 ottobre 1889 con il quale, tra l'altro, il compenso in questione venne esteso anche ai titolari degli uffici situati presso le dogane interne del Regno;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1949, con il quale il compenso stesso venne elevato nelle misure attualmente in vigore;

Considerato che la ricomposizione dei pacchi viene ora effettuata a mezzo di nastri autoadesivi forniti dalla Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

Il compenso ai titolari degli uffici postali di confine e di sdoganamento per la ricomposizione dei pacchi da e per l'estero, sottoposti a verifica doganale, fissato nella misura di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1949, è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1974
Registro n. 59 Poste, foglio n. 379

(10076)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Verona ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Verona è determinato, con decorrenza 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (un pasto al giorno) . . . L. 7.020 mensili
vitto (due pasti al giorno) . . . » 14.040 »
alloggio . . . . » 3.120 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9900)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali, istituti di cura, ristoranti, bars ed esercizi similari operanti nella provincia di Torino ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende commerciali, istituti di cura, ristoranti, bars ed esercizi similari operanti nella provincia di Torino è determinato, con decorrenza 1° gennaio 1973, come segue:

1) *Per le aziende commerciali*:

vitto . . . . L. 26.000 mensili
alloggio . . . . » 6.000 »

2) *Per i ristoranti, bars, caffè, esercizi pubblici ed attività similari*:

vitto . . . . L. 18.000 mensili
alloggio . . . . » 2.000 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9895)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Venezia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Venezia è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (per due pasti) . . . . . . L. 12.090 mensili
vitto (per un pasto) . . . . . . » 6.110 »
alloggio . . . . » 2.730 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9899)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali e dai professionisti ed artisti operanti nella provincia di Trapani ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende commerciali e dai professionisti ed artisti operanti nella provincia di Trapani è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (due pasti) . . . . . . L. 10.000 mensili
alloggio . . . . » 2.600 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9896)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Sassari ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Sassari è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (per un pasto) . . L. 4.600 mensili
vitto (per due pasti) . . . . » 9.000 »
alloggio . . . . . » 4.500 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9893)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Lecce ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Lecce è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, come segue:

vitto . . . . L. 400 giornaliere
alloggio . . . . » 180 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9877)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di La Spezia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di La Spezia è determinato, con decorrenza dal 1° agosto 1973, come segue:

vitto (un pasto): L. 7.800 mensili (pari a L. 300 giornaliere);

vitto (due pasti): L. 13.520 mensili (pari a L. 520 giornaliere);

alloggio: L. 2.500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9876)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Imperia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Imperia è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto	L. 10.000	mensili
alloggio	» 3.000	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9875)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dai proprietari di fabbricati nella provincia di Reggio Emilia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dai proprietari di fabbricato nella provincia di Reggio Emilia è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, come segue:

alloggio	L. 7.000	mensili
riscaldamento	» 2.500	»
energia elettrica	» 1.500	»
acqua	» 500	»
Totale . . .	L. 11.500	mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9889)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da aziende alberghiere, ristoranti, pensioni e trattorie nella provincia di Reggio Emilia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da aziende alberghiere, ristoranti, pensioni e trattorie nella provincia di Reggio Emilia è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, come segue:

alloggio	L. 100	giornaliere
un pasto	» 325	»
due pasti	» 650	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9388)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Perugia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valóre delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Perugia è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1970, come segue:

vitto	L. 10.000	mensili
alloggio	» 1.500	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9383)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Foggia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente delle aziende operanti nella provincia di Foggia è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (due pasti)	L. 8.000	mensili
vitto (un pasto)	» 4.800	»
alloggio	» 2.500	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9873)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Valence (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 9 ottobre 1967, con il quale veniva istituito in Valence (Francia) un vice consolato di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di seconda categoria in Valence (Francia) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1974
Registro n. 397 *Esteri, foglio n.* 327

(10077)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 16 febbraio 1973, n. 15, del comune di San Giorgio del Sannio;

Vista la decisione con la quale la sezione di controllo di Benevento approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 44.500.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in San Giorgio del Sannio un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di San Giorgio del Sannio è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 44.500.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di San Giorgio del Sannio un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.781.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 44.500.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento, per conto del comune di San Giorgio del Sannio, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1974
Registro n. 33 Giustizia, foglio n. 395

(10044)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Viterbo ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Viterbo è determinato, con decorrenza dal 1° luglio 1972, come segue:

per il primo piatto . . . . L. 75
per il secondo piatto . . . . » 150

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9902)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali, dai professionisti ed artisti e proprietari di fabbricato operanti nella provincia di Viterbo ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali, dai professionisti ed artisti e proprietari di fabbricato operanti nella provincia di Viterbo è determinato, con decorrenza dal 1° luglio 1971, come segue:

a) *Settore del commercio in genere, professioni ed arti*:

vitto (due pasti) . . . . L. 7.800 mensili
vitto (un pasto) . . . . . » 3.900 »
alloggio . . . . » 1.500 »

b) *Settore di proprietari di fabbricato*:

alloggio . . . . L. 5.000 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9901)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Vista la lettera n. 015047/Gab. in data 11 ottobre 1974, con la quale il prof. Vittorio Cascetta comunica di essere stato eletto presidente della giunta della regione Campania dal consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 1973;

Considerato che il presidente, avv. Alberto Servidio, a seguito delle dimissioni, deve essere sostituito dal nuovo presidente della giunta, prof. Vittorio Cascetta;

Decreta:

Il prof. Vittorio Cascetta, presidente della giunta della regione Campania, è nominato componente del Comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione dell'avv. Alberto Servidio.

Il presidente della giunta della regione Campania, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1974
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 102

(10080)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Sondrio, con esclusione dei portieri degli stabili urbani e degli impiegati del settore agricolo, ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Sondrio, con

esclusione dei portieri degli stabili urbani e degli impiegati del settore agricolo, è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (per due pasti) . . . . L. 12.090 mensili
alloggio . . . . » 1.820 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9894)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Ferrara ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Ferrara è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto: per tutti i settori (un pasto) . . L. 9.100
vitto: per tutti i settori (due pasti) . . » 18.200
alloggio: per tutti i settori escluso l'agricolo (alloggio) . . . . » 4.030
alloggio: per tutti i settori escluso l'agricolo (casa d'abitazione) . . . . . . » 15.080
alloggio: per il solo settore agricolo (casa d'abitazione, fatte salve le più favorevoli condizioni contrattuali) . . . . » 5.018

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9874)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Rieti ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Rieti è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

per il primo piatto . . . . L. 65
per il secondo piatto . . . . » 130

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9891)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1974.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli della « Associazione produttori ortofrutticoli della Campania », in Caserta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda in data 29 marzo 1974, con la quale l'« Associazione produttori ortofrutticoli della Campania », con sede in Caserta, via Roma n. 10, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione

che, la corredo della domanda, la precitata associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del menzionato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta con nota del 16 aprile 1974;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella seduta del 17 ottobre 1974;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'« Associazione produttori ortofrutticoli della Campania », con sede in Caserta, via Roma n. 10, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

(9986)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1974.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli della « Associazione interprovinciale dei produttori agrumicoli ed ortofrutticoli », in Catania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda in data 18 agosto 1970, con la quale l'« Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli », con sede in Catania, corso Sicilia, 48, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la precitata associazione ha prodotto a termine dell'articolo 2 del menzionato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania con nota dell'8 febbraio 1974;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella seduta del 17 ottobre 1974;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'« Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli », con sede in Catania, corso Sicilia, 48, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

(9988)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1974.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli della « Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda in data 20 maggio 1974, con la quale la « Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli », con sede in Palermo, via Mariano Stabile n. 10, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la precitata associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del menzionato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo con nota del 26 giugno 1974;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella seduta del 17 ottobre 1974;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella « Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli », con sede in Palermo, via Mariano Stabile n. 10, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

(9987)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1974.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 41 del 13 gennaio 1972, con il quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha espresso parere favorevole per la provincializzazione della strada di bonifica « Sambuca-Stazione Gulfa » dalla strada statale n. 188 in prossimità del centro abitato di Sambuca di Sicilia alla strada a scorrimento veloce per Sciacca presso la stazione delle ferrovie dello Stato, dell'estesa di km 4 + 930;

Visto il voto n. 333 del 4 giugno 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possa assere classificata provinciale in quanto possiede i requisiti richiesti dall'art. 4, comma *C*, della legge n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « Sambuca-Stazione Fulfa » dalla strada statale n. 188 in prossimità del centro abitato di Sambuca di Sicilia alla strada a scorrimento veloce per Sciacca presso la stazione delle ferrovie dello Stato, dell'estesa di km 4 + 930 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1974

Il Ministro: BUCALOSSI

(9910)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 16 aprile 1970, n. 160, con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di provincializzare la strada comunale « Contigliano-Terria » che ha inizio dalla strada provinciale « Fontecerro per Limiti », nei pressi dell'abitato di Contigliano e termine sulla strada provinciale « Rieti-Terni » in località Terria, dell'estesa di km 2 + 620;

Visto il voto 7 maggio 1974, n. 270, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Contigliano-Terria » dell'estesa di km 2 + 620 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1974

Il Ministro: BUCALOSSI

(9935)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali sono stabiliti come segue:

Sezione segreteria:

compiti di segreteria.

Sezione conti:

bilancio, coordinamento e resa dei conti; servizio di cassa.

Sezione assegni:

corresponsione degli assegni fissi e delle indennità eventuali al personale militare in servizio presso gli organi centrali del Ministero della difesa, lo stato maggiore della Difesa, gli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed il quartier generale italiano

presso Afsouth, nonché al personale militare che si trovi in speciali posizioni in Italia e che non abbia un proprio centro amministrativo;

corresponsione delle competenze metropolitane al personale in servizio presso gli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici;

attività inerenti al riscontro contabile.

Sezione addetti militari, navali ed aeronautici:

liquidazione del trattamento economico in valuta estera spettante al personale militare e civile in servizio presso gli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici. Finanziamento di detti uffici e riscontro dei relativi rendiconti.

Sezione missioni all'estero e cooperazione internazionale:

liquidazione e pagamento delle indennità di missione all'estero al personale militare e civile delle tre forze armate che si reca all'estero; gestione dei fondi per il funzionamento delle delegazioni all'estero per assistenza tecnica o per le attività della cooperazione internazionale.

Sezione servizi generali:

operazioni amministrative e contabili relative alle spese generali e particolari per il funzionamento del Ministero, nonché per esigenze comunque non attinenti al trattamento economico del personale, affidate dal Ministro all'ufficio amministrazioni speciali con proprio decreto.

Sezione materiali:

tenuta della contabilità dei materiali in carico all'ufficio, agli enti centrali interforze, ai distaccamenti all'estero e a quelli nazionali; resa del relativo conto giudiziale.

All'art. 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Assumono inoltre funzioni di distaccamento amministrativo a tutti gli effetti la Sezione amministrativa dello stato maggiore della Difesa ed il quartier generale italiano presso Afsouth ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

(10107)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1974.

Data di operatività del trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Vista la relativa legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, ed in particolare la normativa di cui all'art. 12;

Considerato che, in applicazione del citato art. 12, i compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario e speciale;

Considerato che, a norma dello stesso art. 12, con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, deve essere stabilita la data, non successiva al 31 dicembre 1974, dalla quale diventa operativo il trasferimento dei compiti predetti;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1974 diventa operativo il trasferimento alle regioni a statuto ordinario e speciale dei compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1974

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

(10237)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dal Kuwait.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 8 novembre 1973, con la quale le provenienze dal Kuwait sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Kuwait è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'8 novembre 1973 per le provenienze dal Kuwait, perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(10151)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale 30 settembre 1974, n. 1294, è stato approvato l'atto n. 95360 di repertorio del 16 ottobre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Mascio Pierino, nato il 26 giugno 1940 a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco unico in Manoppello estesa mq 3220, riportata in catasto alla particella n. 685 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 8.

(9923)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale 30 settembre 1974, n. 1282, è stato approvato l'atto n. 95749 di repertorio del 28 dicembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ascanio Massimo, nato il 28 gennaio 1921 a Lettomanoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale in Lettomanoppello, estese mq 2320, riportate in catasto alle particelle n. 76 parte e 67/a s del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 91 e 92.

(9925)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale 30 settembre 1974, n. 2383, è stato approvato l'atto n. 94801 di repertorio del 25 agosto 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, numero 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pietropaolo Gaetano, nato a Scerni il 4 giugno 1929, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello», 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 900, riportata in catasto alla particella n. 455 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 99/b.

(9922)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5271/M)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5272/M)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.691.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5273/M)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5274/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Bibbiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.316.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5275/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo in Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5276/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.283.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5277/M)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5278/M)

Autorizzazione al comune di Masi Torello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Masi Torello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.254.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5279/M)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5280/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Pieve di Cento (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5281/M)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5282/M)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5283/M)

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.917.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5284/M)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 983.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5285/M)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 647.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5286/M)

Autorizzazione al comune di Bacoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Bacoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5287/M)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.023.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5288/M)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.040.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5289/M)

Autorizzazione al comune di Collegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Collegno (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 408.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5290/M)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5291/M)

Autorizzazione al comune di Sestri Levante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Sestri Levante (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5292/M)

Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1974, il comune di Casale Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5293/M)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5294/M)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5295/M)

Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di San Vero Milis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5296/M)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Santu Lussurgiu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5297/M)

Autorizzazione al comune di Villa Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Villa Urbana (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5298/M)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5299/M)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1974, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5300/M)

Autorizzazione al comune di Grognardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Grognardo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.719.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5301/M)

Autorizzazione al comune di Corsione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Corsione (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.273.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5302/M)

Autorizzazione al comune di Zoldo Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Zoldo Alto (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5303/M)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.331.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5304/M)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.056.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5305/M)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5306/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Magra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Castelnuovo Magra (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5307/M)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5308/M)

Autorizzazione al comune di Riomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Riomaggiore (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5309/M)

Autorizzazione al comune di Roncoferraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Roncoferraro (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.006.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5310/M)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.166.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5311/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni del Dosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di San Giovanni del Dosso (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo tesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5312/M)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.643.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5313/M)

Autorizzazione al comune di Collecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Collecchio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. ,15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5314/M)

Autorizzazione al comune di Colorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Colorno (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5315/M)

Autorizzazione al comune di Fontevivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Fontevivo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.002.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5316/M)

Autorizzazione al comune di Sala Baganza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Sala Baganza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5317/M)

Autorizzazione al comune di Sissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Sissa (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5318/M)

Autorizzazione al comune di Traversetolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Traversetolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5319/M)

Autorizzazione al comune di Gragnano Trebbiense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5320/M)

Autorizzazione al comune di Berceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Berceto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5321/M)

Autorizzazione al comune di Villanova sull'Arda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Villanova sull'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5322/M)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5323/M)

Autorizzazione al comune di Ortovero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Ortovero (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.933.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5324/M)

Autorizzazione al comune di Campiglia dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1974, il comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.204.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5325/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 20 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	657,75	657,75	657,72	657,75	658 —	657,70	657,80	657,75	657,75	657,70
Dollaro canadese	665 —	665 —	665 —	665 —	665 —	665,10	665 —	665 —	666 —	665 —
Franco svizzero	253,30	253,30	254,20	253,30	253,50	253,30	253,25	253,30	253,50	253,30
Corona danese	114,12	114,12	114,60	114,12	114,30	114,10	114,15	114,12	114,12	114,10
Corona norvegese	124,60	124,60	124,80	124,60	124,70	124,60	124,60	124,60	124,60	124,60
Corona svedese	158,15	158,15	158,40	158,15	157,20	158,15	158,20	158,15	158,15	158,10
Fiorino olandese	258,98	258,98	258,95	258,98	258,80	258,95	259,45	258,98	258,98	258,95
Franco belga	17,981	17,981	17,98	17,981	17,90	17,95	17,975	17,981	17,98	17,95
Franco francese	145,88	145,88	146 —	145,88	145,75	145,85	145,90	145,88	145,88	145,85
Lira sterlina	1531,30	1531,30	1531,60	1531,30	1536 —	1531,40	1532 —	1531,30	1531,30	1531,30
Marco germanico	268,90	268,90	269,20	268,90	268,70	268,90	269,35	268,90	268,90	263,90
Scellino austriaco	37,92	37,92	37,95	37,97	37,90	37,92	37,84	37,92	37,92	37,90
Escudo portoghese	26,66	26,66	26,65	26,66	26,65	26,66	26,65	26,66	26,66	26,65
Peseta spagnola	11,69	11,69	11,71	11,69	11,70	11,68	11,71	11,69	11,69	11,69
Yen giapponese	2,19	2,19	2,20	2,19	2,18	2,19	2,1920	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 20 dicembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,900
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,075
» 5 % (Ricostruzione)	84,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	85 —
» 5 % (Città di Trieste)	84,650
» 5 % (Beni esteri)	83,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	89,100
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,500
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,275
» poliennali 7 % 1978	92,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	657,775
Dollaro canadese	665 —
Franco svizzero	253,275
Corona danese	114,135
Corona norvegese	124,60
Corona svedese	158,175
Fiorino olandese	259,215
Franco belga	17,978
Franco francese	145,89
Lira sterlina	1531,65
Marco germanico	269,125
Scellino austriaco	37,88
Escudo portoghese	26,655
Peseta spagnola	11,70
Yen giapponese	2,191

Avviso di rettifica. — Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 20 dicembre 1974, dove venivano pubblicati i cambi relativi al giorno 17 dicembre 1974 il marco germanico deve essere così rettificato: in luogo di: « *296,66* », leggasi: « *269,76* ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 188, è cessata la materia del contendere per il ricorso straordinario prodotto dal prof. Di Carlo Giovanni in data 29 settembre 1969, avverso la graduatoria 62 *d* formulata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, n.c. e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

(9997)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 186, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. De Propris Americo in data 23 gennaio 1963, avverso la denagata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 11.

(10001)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro numero 79 Istruzione, foglio n. 96, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Cansella Maria Zelia in Lay in data 5 febbraio 1969, avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1967, n. 150, modificata dalla legge 12 marzo 1968, n. 288.

(10000)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 107, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa M. Rosaria Salsano Restaino, avverso il decreto 7 gennaio 1970, n. 108347, del provveditore agli studi di Roma, di reiezione del ricorso della ricorrente avverso la mancata inclusione nella graduatoria per l'insegnamento di conversazione di lingua inglese nell'istituto tecnico femminile « M. di Savoia » di Roma.

(9963)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 22 maggio 1974 al 31 maggio 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) numero 1041/74, n. 1061/74, n. 1064/74, n. 1109/74, n. 1116/74, n. 1144/74, n. 1169/74, n. 1170/74, n. 1200/74, n. 1211/74, n. 1256/74, n. 1265/74, n. 1275/74, n. 1301/74 e n. 1348/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 22-5-1974	Paesi terzi dal 23-5-1974 al 30-5-1974	Paesi terzi 31-5-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 22-5-1974	SAMA, PTOM… dal 23-5-1974 al 30-5-1974	SAMA, PTOM… 31-5-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	110,36 (1)	110,36 (1)	110,36 (1)	24,92 (1)	24,92 (1)	24,92 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	1.275,90	1.275,90	955,50	919,90	919,90	599,50
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	1.134,22	1.134,22	1.134,22	778,22	778,22	778,22
	11.01-915	II. altra	618,73	618,73	618,73	440,73	440,73	440,73
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	1.117,84	1.117,84	936,28	939,84	939,84	758,28
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.208,26	1.208,26	1.208,26	1.030,26	1.030,26	1.030,26
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			22-5-1974	dal 23-5-1974 al 30-5-1974	31-5-1974	22-5-1974	dal 23-5-1974 al 30-5-1974	31-5-1974
11.02 (*segue*)		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	5.022,45	5.022,45	4.702,05	4.666,45	4.666,45	4.346,05
	11.02-070	III. di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
	11.02-090	IV. di avena	1.275,90	1.275,90	955,50	919,90	919,90	599,50
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.134,22	1.134,22	1.134,22	778,22	778,22	778,22
	11.02-117	b. altri	618,73	618,73	618,73	440,73	440,73	440,73
	11.02-130	VI di riso	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	1.117,84	1.117,84	936,28	939,84	939,84	758,28
	11.02-193	IX. di sorgo	1.208,26	1.208,26	1.208,26	1.030,26	1.030,26	1.030,26
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	1.159,14	1.159,14	1.159,14	981,14	981,14	981,14
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata . . .	699,18	699,18	517,62	521,18	521,18	339,62
	11.02-250	bb. altra	1.097,90	1.097,90	777,50	919,90	919,90	599,50
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	1.651,84	1.651,84	1.367,04	1.473,84	1.473,84	1.189,04
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	1.159,14	1.159,14	1.159,14	981,14	981,14	981,14
	11.02-330	2. di avena	1.097,90	1.097,90	777,50	919,90	919,90	599,50
	11.02-371	3. di grano saraceno . . .	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	1.651,84	1.651,84	1.367,04	1.473,84	1.473,84	1.189,04
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	651,48	415,10	415,10	473,48	237,10	237,10
	11.02-402	b. di segala	3.626,22	3.626,22	3.389,12	3.448,22	3.448,22	3.211,12
	11.02-403	c. di granturco	869,35	869,35	869,35	691,35	691,35	691,35
	11.02-404	d. di sorgo	1.794,24	1.794,24	1.794,24	1.616,24	1.616,24	1.616,24
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	747,60	462,80	462,80	569,60	284,80	284,80
	11.02-515	II. di segala	4.326,11	4.326,11	4.041,31	4.148,11	4.148,11	3.863,31
	11.02-530	III. di orzo	1.888,94	1.888,94	1.888,94	1.532,94	1.532,94	1.532,94
	11.02-571	IV. di avena	996,09	996,09	711,29	818,09	818,09	533,29
	11.02-572	V. di granturco	869,35	869,35	869,35	691,35	691,35	691,35
	11.02-573	VI. di grano saraceno . . .	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	1.651,84	1.651,84	1.367,04	1.473,84	1.473,84	1.189,04

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 22-5-1974	Paesi terzi dal 23-5-1974 al 30-5-1974	Paesi terzi 31-5-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 22-5-1974	SAMA, PTOM, ... dal 23-5-1974 al 30-5-1974	SAMA, PTOM, ... 31-5-1974
11.02 (segue)	11.02-575	VIII. di sorgo	1.794,24	1.794,24	1.794,24	1.616,24	1.616,24	1.616,24
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	541,12	359,56	359,56	363,12	181,56	181,56
	11.02-625	II. di segala	2.822,37	2.822,37	2.640,81	2.644,37	2.644,37	2.462,81
	11.02-640	III di orzo	803,14	803,14	803,14	625,14	625,14	625,14
	11.02-660	IV. di avena	699,18	699,18	517,62	521,18	521,18	339,62
	11.02-681	V. di granturco	618,73	618,73	618,73	440,73	440,73	440,73
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	1.117,84	1.117,84	936,28	939,84	939,84	758,28
	11.02-684	VIII. di sorgo	1.208,26	1.208,26	1.208,26	1.030,26	1.030,26	1.030,26
	11.02-685	IX. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	803,14	803,14	803,14	625,14	625,14	625,14
	11.02-730	2. di avena	699,18	699,18	517,62	521,18	521,18	339,62
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	1.117,84	1.117,84	936,28	939,84	939,84	758,28
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	1.582,06	1.582,06	1.582,06	1.226,06	1.226,06	1.226,06
	11.02-840	2. di avena	1.378,43	1.378,43	1.022,43	1.022,43	1.022,43	666,43
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	2.014,25	2.014,25	1.693,85	1.658,25	1.658,25	1.337,85
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	996,80	676,40	676,40	640,80	320,40	320,40
	11.02-865	b. di segala	5.022,45	5.022,45	4.702,05	4.666,45	4.666,45	4.346,05
	11.02-891	c. di granturco	1.134,22	1.134,22	1.134,22	778,22	778,22	778,22
	11.02-892	d. di sorgo	2.174,45	2.174,45	2.174,45	1.818,45	1.818,45	1.818,45
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	996,80	676,40	676,40	640,80	320,40	320,40
	11.02-941	II. di segala	5.022,45	5.022,45	4.702,05	4.666,45	4.666,45	4.346,05
	11.02-942	III. di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
	11.02-943	IV. di avena	1.275,90	1.275,90	955,50	919,90	919,90	599,50
	11.02-944	V. di granturco	1.134,22	1.134,22	1.134,22	778,22	778,22	778,22
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno . . .	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	1.117,84	1.117,84	936,28	939,84	939,84	758,28
	11.02-948	IX. di sorgo	1.208,26	1.208,26	1.208,26	1.030,26	1.030,26	1.030,26
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			22-5-1974	dal 23-5-1974 al 30-5-1974	31-5-1974	22-5-1974	dal 23-5-1974 al 30-5-1974	31-5-1974
11.02 (*segue*)		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	623,00	489,86	489,86	267,00	133,86	133,86
	11.02-980	II. altri	679,96	679,96	679,96	323,96	323,96	323,96
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	288,36	288,36	288,36	zero	zero	zero
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.906,02	1.906,02	1.906,02	567,46	567,46	567,46
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	1.274,48	957,64	957,64	633,68	316,84	316,84
	11.07-105	b. altro	1.114,28	877,90	877,90	473,48	237,10	237,10
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	1.732,30 (3)	1.732,30 (3)	1.732,30 (3)	1.091,50	1.091,50	1.091,50
	11.07-305	b. non nominato	1.456,04	1.456,04	1.456,04	815,24	815,24	815,24
	11.07-600	B. torrefatto	1.591,32 (3)	1.591,32 (3)	1.591,32 (3)	950,52	950,52	950,52
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,60	1.815,60	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. Glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco 99% o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			22-5-1974	dal 23-5-1974 al 30-5-1974	31-5-1974	22-5-1974	dal 23-5-1974 al 30-5-1974	31-5-1974
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	138,84	138,84	138,84	138,84	138,84	138,84
	23.02-117	2. non nominati . . .	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	69,06	69,06	69,06	69,06	69.06	69,06
	23.02-135	b. altri	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso . . .	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(9968)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roma

Con decreto 4 settembre 1974, n. 855/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del fosso Statuario per la costruzione del collettore alla borgata IV Miglio in comune di Roma, segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 963 particella 217 (mq 616); foglio 967 particelle 1866 (mq 1240); 1867 (mq 6000); 1868 (mq 810) e foglio 974 particella 104 (mq 660); nonchè delle porzioni di fosso coperte per mq 252 con una superficie complessiva di mq 9578, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 gennaio 1968 in scala 1:1000 dallo ufficio tecnico erariale di Roma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9996)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 17 luglio 1970, con il quale il cav. Giuseppe Lisciotti ed il sig. Luigi Minerva vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di seconda categoria, con sede in Teano (Caserta);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Francesco Paolo Di Marino e l'avv. Guido Zarone sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di seconda categoria, con sede in Teano (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1974

Il Governatore: CARLI

(9837)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campogalliano

Con delibera della giunta regionale 23 ottobre 1974, n. 2921, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 19 novembre 1974, con atto n. 3066/3102) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Campogalliano (Modena), adottato con deliberazione del consiglio comunale 23 luglio 1973, n. 148.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 dicembre 1974, n 621, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10050)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Riolo Terme

Con delibera della giunta regionale 7 novembre 1974, n. 3076, (resa esecutiva, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 3 dicembre 1974, con prot. n. 3255/3301) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Riolo Terme (Ravenna), adottato con delibera del consiglio comunale 26 giugno 1973, n. 98.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 dicembre 1974, n. 619, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10051)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fidenza

Con delibera della giunta regionale 7 novembre 1974, n. 3071, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna del 27 novembre 1974, con atto numero 3225/3218 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fidenza (Parma), adottato con deliberazione del consiglio comunale 11 maggio 1973, n. 77.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 dicembre 1974, n. 622, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10052)

Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di S. Lazzaro di Savena

Con delibera della giunta regionale 7 novembre 1974, n. 3074, (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 3 dicembre 1974, con atto n. 3253/3300) è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna), adottata con deliberazioni del consiglio comunale 13 giugno 1972, n. 53, e 11 aprile 1972, n. 46.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 dicembre 1974, n. 620, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10053)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del progetto di ampliamento del piano di zona del comune di Brindisi

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 novembre 1974, n. 3257, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, il progetto di ampliamento del piano delle aree per l'edilizia economica e popolare, zona Santa Elia est, del comune di Brindisi.

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(9762)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 13, 14, 15, 17 e 18 gennaio 1975, con inizio alle ore 9,30 antimeridiane.

(10175)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 11 Difesa, foglio n. 59, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

1. mar. magg. CC. s.p. D'Ambrosio Pasquale, nato il 16 gennaio 1934 punti 41,80
2. mar. all. CC. s.p. Ceccarelli Filiberto, nato il 20 aprile 1943 . » 41,10
3. mar. all. CC. s.p. Adamo Arcangelo, nato il 27 gennaio 1938 » 39,30
4. mar. all. CC. s.p. Micheli Remo, nato il 12 aprile 1939 » 38,70
5. mar. all. CC. s.p. Benigni Iliano, nato il 3 aprile 1941 . » 38,50
6. mar. all. CC. s.p. Molica Rosario, nato il 23 febbraio 1935 . » 38,50
7. mar. all. CC. s.p. Della Ratta Giuseppe, nato il 21 novembre 1939 . » 38,40
8. mar. capo CC. s.p. Neri Fernando, nato il 13 dicembre 1939 . » 38,20
9. mar. capo CC. s.p. Arcella Antonio, nato il 4 gennaio 1937 . » 38,00
10. mar. capo CC. s.p. Cintura Giampiero, nato il 3 gennaio 1941 . » 37,10
11. mar. capo CC. s.p. Cerullo Luigi, nato il 25 aprile 1940 » 36,60
12. mar. all. CC. s.p. Puglia Leonardo, nato il 2 dicembre 1939 . » 36,50
13. mar. all. CC. s.p. Di Biasio Domenico, nato il 3 gennaio 1940 . . . . » 36,10
14. mar. all. CC. s.p. Mazzarella Giuseppe Nicola, nato il 19 febbraio 1939 . . » 36,10
15. mar. all. CC. s.p. Betti Giuseppe, nato il 18 maggio 1939 punti 35,60
16. mar. all. CC. s.p. Fiorucci Corrado, nato l'8 ottobre 1940 . . . . » 35,10
17. mar. all. CC. s.p. Petrelli Oronzo, nato il 5 febbraio 1941 . . . . » 34,00
18. mar. all. CC. s.p. D'Angelo Sabatino, nato il 14 aprile 1941 . . . . » 33,90

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ambrosio Pasquale . . . . . . punti 41,80
2. Ceccarelli Filiberto . . . . » 41,10
3. Adamo Arcangelo . . . . » 39,30
4. Micheli Remo . . . . » 38,70
5. Molica Rosario . . . . » 38,50
6. Benigni Iliano . . . . » 38,50
7. Della Ratta Giuseppe . . . . . . » 38,40

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Neri Fernando . . . . punti 38,20
2. Arcella Antonio . . . . » 38,00
3. Cintura Giampiero . . . . » 37,10
4. Cerullo Luigi . . . . » 36,60
5. Puglia Leonardo . . . . » 36,50
6. Mazzarella Giuseppe Nicola . . . . . » 36,10
7. Di Biasio Domenico . . . » 36,10
8. Betti Giuseppe . . . . » 35,60
9. Fiorucci Corrado . » 35,10
10. Petrelli Oronzo » 34,00
11. D'Angelo Sabatino . . » 33,90

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1974
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 267

(10059)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974, registro n. 15 Interno, foglio n. 395, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

De Sanctis dott. Giorgio, primo dirigente, vice prefetto ispettore;

Componenti:
Giannitelli prof. dott. Vincenzo, direttore;
Grillo dott.ssa Vincenza, nata Cesareo, direttore;
Dentoni-Litta dott. Antonio, direttore;
Malvagna dott. Vittorio, direttore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario principale Spagnuolo Raffaele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1974
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 124

(10008)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Forlì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 19 novembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì dott. Ernesto . punti 76,09 su 132
2. Pasquale dott. Giusto . » 74,50 »
3. Lopez dott. Ugo » 73,72 »
4. De Gregoriis dott. Bruno . » 71,50 »
5. Orlando Zon dott. Italo . . » 70,25 »
6. Repetti dott. Gino . » 67,51 »
7. Boianelli dott. Fernando » 67,22 »
8. Sevieri dott. Enzo . . . » 67,06 »
9. Piceno dott. Emerico » 65,40 »
10. Fabiani dott. Piero . . » 64,50 »
11. Battista dott. Vitantonio » 61,77 »
12. Fargnoli dott. Pietro . » 57,77 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10007)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale in data 16 novembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso, nell'ordine appresso indicato:

1. Nuzzi dott. Saverio . . . . . punti 85,25 su 132
2. Seclì dott. Ernesto . . . . . » 77,09 »
3. De Gregoriis dott. Bruno . . . » 71,50 »
4. Repetti dott. Gino . . . . . » 67,51 »
5. Boianelli dott. Fernando . . . » 67,22 »
6. Piceno dott. Emerico . . . . » 65,40 »
7. Battista dott. Vitantonio . . . » 61,77 »
8. Fargnoli dott. Pietro . . . . » 57,77 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10006)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 agosto 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerata la necessità di dover sostituire il dott. Giorgio De Sanctis che, per sopravvenuti impedimenti, non può far parte della commissione di cui sopra;

Decreta:

Il direttore della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato Papa dott. Antonio è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione del dott. Giorgio De Sanctis.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LEPRE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 238

(10057)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 203 prot. n. 434 in data 16 gennaio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1972;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/5915 in data 25 novembre 1974 e la proposta del locale ordine dei medici n. 1015/M.D.P./cm in data 14 giugno 1974;

Viste le segnalazioni di competenza dei comuni interessati relativamente al componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, su terna proposta dal locale ordine provinciale dei medici chirurghi ai sensi dell'articolo unico della legge n. 220 dell'8 marzo 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 6;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

Componenti:

Barca dott. Giuseppe, medico provinciale di Ferrara;
Cacciari prof. Carlo, primario medico ospedale maggiore, Bologna;
Orlandi prof. Camillo, primario ostetrico policlinico S. Orsola, Bologna;
Pancaldi dott. Alfonso, medico condotto del comune di Sasso Marconi.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge

Bologna, addì 5 dicembre 1974

Il medico provinciale: TANAS

(10023)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 336 del 4 luglio 1974, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella città di Fermo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Ascoli Piceno e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto n. 2903 del 22 novembre 1974 del medico provinciale di Ascoli Piceno, con il quale, ai sensi e con la procedura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 10 agosto 1972, n. 5 e 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come appresso:

Presidente:

Meloni dott. Fausto, vice prefetto vicario f.f.

Componenti:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente regionale;
Tornimbeni dott. Carlo, veterinario provinciale di Pesaro;
Bonaduce prof. Antonio, direttore dell'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Napoli;
Corsico prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale dell'Università di Milano;
Bonelli dott. Vincenzo, veterinario consorziale dei comuni di Maltignano e Folignano.

Segretario:

Sisto dott. Michele, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità comandato presso la regione Marche.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 2 dicembre 1974

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(9975)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Fermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 337 del 4 luglio 1974, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario comunale capo vacante nella città di Fermo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Ascoli Piceno e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto n. 2904 del 22 novembre 1974 del medico provinciale di Ascoli Piceno, con il quale, ai sensi e con la procedura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Viste le legge regionali 10 agosto 1972, n. 5 e 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come appresso:

Presidente:

Meloni dott. Fausto, vice prefetto vicario f.f.

Componenti:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente regionale;
Tornimbeni dott. Carlo, veterinario provinciale di Pesaro;
Bonaduce prof. Antonio, direttore dell'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Napoli;
Corsico prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale dell'Università di Milano;
Orlandini prof. Cesare, veterinario comunale capo del comune di Ascoli Piceno.

Segretario:

Sisto dott. Michele, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità comandato presso la regione Marche.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 2 dicembre 1974

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(9974)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. **51.**

Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 168 *del* 25 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

In attuazione dell'art. 3, lettera *h*) dello statuto, al fine di assicurare continuità agli interventi dei comuni e delle province promossi dalla legge regionale 11 novembre 1972, n. 10, sono stabiliti, secondo le norme della presente legge, interventi della regione Emilia-Romagna per favorire l'istituzione, il funzionamento ed il potenziamento di servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza concernenti in particolare:

l'igiene ambientale e dell'alimentazione;

la tutela della maternità-infanzia e dell'età evolutiva;

la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

gli interventi per gli anziani;

gli interventi per la riabilitazione e il reinserimento degli handicappati;

l'igiene mentale;

la lotta contro le malattie infettive e sociali;

l'educazione sanitaria e la ricerca epidemiologica.

Per i fini indicati nel comma precedente, la regione Emilia-Romagna concorre alle spese:

a) per l'istituzione, il funzionamento e il potenziamento di servizi di prevenzione sanitaria e sociale, operanti nell'ambito territoriale dei consorzi socio-sanitari costituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1972, n. 10, e dei quali facciano parte anche le province interessate, per assolvere ai compiti previsti nella legge medesima;

b) per il funzionamento e il potenziamento dei servizi che normalmente effettuano prestazioni di dimensione provinciale;

c) per il funzionamento e il potenziamento di servizi che normalmente effettuano prestazioni di interesse regionale.

La regione Emilia-Romagna favorisce altresì le iniziative di istituti ed organismi pubblici e privati assunte e svolte con carattere di continuità e che assolvano compiti di studio, promozione e informazione, di rilevante interesse regionale, nei settori della prevenzione.

La giunta, con il concorso della competente commissione consiliare, emana direttive programmatiche in ordine all'organizzazione dei servizi suddetti ed al loro coordinamento con altri servizi sanitari e sociali e alle eventuali priorità degli interventi.

Leggi della Regione stabiliranno particolari forme di intervento in singoli settori.

Titolo I

SERVIZI OPERANTI NEL TERRITORIO DEI CONSORZI SOCIO-SANITARI
(Servizi di primo livello)

Art. 2.

I contributi di cui alla lettera *a*), secondo comma, dello articolo precedente sono destinati in via prioritaria all'istituzione dell'ufficio sanitario consortile nonchè all'istituzione, al funzionamento e al potenziamento di servizi di prevenzione operanti nel territorio del consorzio, che siano gestiti dal consorzio stesso o con questo convenzionati, ovvero siano gestiti dai comuni sulla base di un piano di attività coordinato in sede consortile.

Detti servizi debbono essere finalizzati a programmi di prevenzione in campo sanitario e sociale concernenti in particolare le materie elencate nel primo comma dell'articolo precedente, secondo le direttive programmatiche di cui al quarto comma dell'art. 1.

La regione Emilia-Romagna cessa dall'erogare i contributi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249 e dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, salvo che per le convenzioni in vigore, fino alla loro scadenza.

Al funzionamento dei centri di lotta alle malattie sociali e dei dispensari dermoveneréi, di cui al comma precedente, provvedono i consorzi o con gestioni dirette o tramite apposite convenzioni.

Art. 3.

I contributi ai consorzi per i servizi sanitari e sociali, di cui all'articolo precedente, sono ripartiti con deliberazione della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, con le seguenti modalità:

a) per il 5 % dello stanziamento, in proporzione diretta alla superficie dei comuni associati nel consorzio;

b) per il 90 % dello stanziamento, in proporzione diretta alla popolazione residente nei comuni associati nel consorzio, calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento;

c) per il 5 % dello stanziamento in proporzione diretta, per ciascun consorzio, alla popolazione calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento e residente nei territori dei comuni elencati nell'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657.

Alla scadenza indicata nel comma precedente, ove non sia stato possibile provvedere alla liquidazione del contributo, è erogato ai consorzi, con decreto del presidente della giunta regionale, un acconto non superiore alla metà del contributo liquidato nel precedente esercizio.

Sono esclusi dal contributo regionale i consorzi che nel penultimo anno antecedente a quello del riparto non abbiano impegnato i fondi assegnati dalla Regione ai sensi della presente legge.

Saranno altresì esclusi dal contributo regionale i consorzi che non abbiano stanziato nella parte ordinaria del loro bilancio una somma almeno doppia della quota di contributo determinata ai sensi della lettera *b*) del primo comma.

Art. 4.

Al fine di usufruire dei contributi, i consorzi socio-sanitari debbono presentare alla giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il piano di attività ed il bilancio di previsione elaborato per quell'anno ed una relazione di sintesi dell'attività dell'anno precedente, riferita, in particolare, al perseguimento delle finalità della presente legge, nell'ambito delle direttive programmatiche di cui al penultimo comma dell'art. 1. Dovranno altresì presentare, per la verifica di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, il verbale di chiusura del penultimo anno antecedente a quello del riparto.

I programmi di intervento possono riferirsi, oltre alle attività proprie dei consorzi, anche alle attività esercitate direttamente dai comuni facenti parte del consorzio nei settori di cui al primo comma dell'art. 1, nonchè alle attività dei centri di lotta alle malattie sociali e dei dispensari dermoveneréi di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

I consorzi stessi, in tal caso, erogano ai comuni o agli altri enti i contributi relativi alle attività direttamente esercitate dagli stessi e comprese nei programmi di intervento.

All'atto della concessione del contributo, la giunta regionale può subordinare l'erogazione dello stesso all'osservanza di determinate condizioni relative al piano di attività del consorzio.

In caso di inosservanza delle condizioni eventualmente apposte nell'atto di concessione del contributo o in un atto successivo, la giunta regionale, valutate le ragioni del consorzio interessato, può disporre, sentito il parere della competente commissione consiliare, di non erogare il contributo o l'acconto, oppure di ridurre l'importo.

Le amministrazioni provinciali interessate promuovono e attuano le opportune forme di coordinamento fra le iniziative dei diversi consorzi ed esprimono il proprio parere sui piani di attività e sulle relazioni di cui al primo comma; per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei comitati provinciali previsti al punto 7, lettera *b*), del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Il comitato circondariale di Rimini esercita i compiti di cui al comma precedente per i consorzi costituiti fra i comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 e l'amministrazione provinciale di Forlì.

Per l'approvazione degli statuti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali, dei regolamenti in materia sanitaria e delle loro modifiche non è richiesto il parere del consiglio provinciale di sanità.

Titolo II

SERVIZI OPERANTI SU BASE PROVINCIALE
(Servizi di secondo livello)

Art. 5.

Per il funzionamento e l'incremento dei servizi di cui alla lettera *b*), secondo comma, dell'art. 1, la regione Emilia-Romagna eroga alle province contributi destinati:

a) al funzionamento e al potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi per i servizi attribuiti agli stessi dalle vigenti disposizioni di legge e per altri interventi che le province svolgono in funzione di supporto tecnico ai programmi di prevenzione dei consorzi;

b) alla lotta contro la tubercolosi, fino allo scioglimento dei consorzi provinciali antitubercolari ed al riordinamento della materia, che sarà effettuato contestualmente alla delegazione delle funzioni amministrative regionali agli enti locali. Le province, nel frattempo, esercitano le funzioni amministrative relative alla erogazione dei contributi di cui all'art. 282 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Per l'approvazione del regolamento contenente norme relative al funzionamento dei servizi affidati ai laboratori provinciali di igiene e profilassi e quelle relative alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale tecnico addetto ai laboratori stessi, di cui all'art. 1 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155, e per l'approvazione delle relative modificazioni, non è richiesto il parere del consiglio provinciale di sanità.

Art. 6.

I contributi alle province di cui all'articolo precedente sono ripartiti con deliberazione della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in proporzione alla popolazione residente nel loro territorio, secondo i dati dell'ultimo censimento.

Per l'assegnazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui ai secondo, terzo, quarto comma dell'art. 3 e al quinto comma dell'art. 4.

Al fine di usufruire dei contributi, le province debbono presentare alla giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il piano di attività elaborato per quell'anno ed una relazione di sintesi dell'attività svolta nell'anno precedente, riferita in particolare al perseguimento delle finalità del precedente art. 5, nell'ambito delle raccomandazioni di cui al penultimo comma dell'art. 1.

Titolo III

SERVIZI OPERANTI SU BASE REGIONALE O INTERPROVINCIALE
(Servizi di terzo livello)

Art. 7.

Per il funzionamento e l'incremento dei servizi di cui alla lettera *c*), secondo comma, dell'art. 1, che normalmente effettuano prestazioni di interesse regionale o comunque interprovinciale, la regione Emilia-Romagna eroga contributi agli enti gestori di tali servizi.

I contributi di cui al precedente comma sono a carattere annuo continuativo. La misura dei contributi e le modalità di funzionamento dei servizi sono stabiliti con convenzione tra l'amministrazione interesseta e la Regione.

La Regione può altresì stipulare convenzioni con consorzi per i servizi sanitari e sociali per il finanziamento di speciali programmi in singoli settori di intervento, oltre i contributi previsti dall'art. 3.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono deliberate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare

L'entità del contributo annuale è commisurata:

al programma di lavoro che deve essere svolto;

alle attrezzature che gli enti gestori mettono a disposizione;

agli oneri di gestione.

Art. 8.

La giunta regionale delibera i contributi di cui al terzo comma dell'art. 1 sulla base dei piani di attività degli istituti e organismi interessati, tenendo conto delle finalità della presente legge.

Con lo stesso atto di concessione del contributo sono determinate le condizioni cui è subordinata la erogazione del contributo stesso. La giunta regionale può altresì riservarsi di impartire istruzioni per l'utilizzazione dei fondi assegnati.

Art. 9.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Per gli interventi finanziari della Regione di cui alla presente legge sono autorizzate, a partire dall'esercizio 1974, le seguenti spese:

a) L. 2.800.000.000 per gli interventi finanziari di cui allo art. 2;

b) L. 860.000.000 per gli interventi finanziari di cui allo art. 5;

c) L. 330.000.000 per gli interventi finanziari di cui allo art. 7;

d) L. 60.000.000 per gli interventi finanziari di cui allo art. 8.

All'onere per l'anno 1974, ammontante a L. 4.050.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante la riduzione per gli importi a fianco indicati dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n 3 annesso al bilancio 1974	L. 2.850.000.000
Cap. 15570. — Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi	» 700.000.000
Cap. 22100. — Assegni ad enti ed istituti diversi di assistenza per il servizio di assistenza domiciliare	» 500.000.000

Art. 10.

Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 15470. — Concorso nella spesa per la istituzione, il funzionamento ed il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale operanti esclusivamente nell'ambito territoriale dei consorzi socio-sanitari costituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1972, n. 10 (c.n.i.) - (titolo I - sezione 3ª - categoria 4ª - rubrica 3ª)	L. 2.800.000.000
Cap. 15480. — Contributi alle amministrazioni provinciali per il pontenziamento ed il funzionamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale richiedenti strutture organizzative di dimensione provinciale (c.n.i.) - (titolo I - sezione 3ª - categoria 4ª - rubrica 3ª) . . .	» 860.000.000
Cap. 15490. — Contributi ad enti diversi per il funzionamento ed il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale richiedenti strutture organizzative di dimensione regionale ed interprovinciale (c.n.i.) - (titolo I - sezione 3ª - categoria 4ª - rubrica 3ª)	» 330.000.000
Cap. 15515. — Contributi ad istituti ed organismi pubblici o privati che assolvono compiti di studio, promozione ed informazione di rilevante interesse regionale, nei settori della prevenzione (c.n.i.) - titolo I - sezione 3ª - categoria 4ª - rubrica 3ª)	» 60.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 2.850.000.000

Cap. 15570. — Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi . » 700.000.000

Cap. 22100. — Assegni ad enti ed istituti diversi di assistenza per il servizio di assistenza domiciliare . . . . » 500.000.000

Art. 11.

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di richiesta dei contributi di cui agli articoli 4 e 6, per l'anno 1974, unitamente ai programmi di intervento, debbono essere presentati alla giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e i contributi sono liquidati, con deliberazione della giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni.

Limitatamente ai suddetti contributi non si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3.

Le somme di cui al primo comma, eventualmente non impegnate nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere utilizzate nel successivo esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 novembre 1974

FANTI

(9978)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 52.

Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 169 *del 25 novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA', COSTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE E DEL COMITATO

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni, promuove forme di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo è istituita, presso la giunta regionale, la consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Art. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna ed è composta da:

a) tredici rappresentanti delle amministrazioni comunali della Regione, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, di cui tre in rappresentanza dei comuni montani;

b) cinque rappresentanti delle amministrazioni provinciali della regione e del circondario di Rimini, designati dalla sezione regionale dell'Unione delle province d'Italia;

c) dieci rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale, che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;

f) quattro rappresentanti delle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;

g) un rappresentante autorizzato dell'ufficio regionale del lavoro.

Alla nomina dei membri della consulta di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), provvède il consiglio regionale su proposta delle singole organizzazioni.

I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

E' membro di diritto della consulta, con funzioni di presidente, il componente della giunta regionale preposto ai servizi sociali o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.

Le spese per il finanziamento della consulta sono a carico della Regione.

Art. 4.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente, previa consultazione del comitato di cui al primo comma dell'art. 5, potrà far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

Art. 5.

La consulta elegge nel suo seno un comitato composto di sei membri.

Il presidente della consulta fa parte di diritto del comitato e lo presiede.

Titolo II

COMPITI DELLA CONSULTA

Art. 6.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nella economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col Ministero degli affari esteri, con gli altri Ministeri ed uffici interessati, per quanto attiene alle attività di sua competenza e con le regioni di provenienza degli immigrati;

b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nel quadro di un armonico sviluppo del territorio regionale e nazionale;

c) segnala alla giunta regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

d) formula alla giunta regionale proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni negli enti ed organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

e) segnala alla giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati.

Art. 7.

La consulta, su proposta del comitato di cui all'art. 5, esprime pareri sulle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali alla Regione per il finanziamento di iniziative a favore dei lavoratori emigrati all'estero e dei loro familiari che, dopo almeno due anni di assenza, rientrino definitivamente nella Regione.

La consulta, su proposta del comitato, può inoltre proporre alla giunta regionale la concessione di sovvenzioni ad enti, associazioni, istituzioni operanti nella Regione e che svolgono attività indicate nell'art. 6 della presente legge.

Art. 8.

La concessione delle provvidenze, di cui all'art. 7, secondo comma, della presente legge, è disposta con deliberazione della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Titolo III

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Art. 9.

Alla spesa per la concessione delle provvidenze di cui allo art. 7 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio a partire dall'esercizio 1974, dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000.

Alle spese per il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione nonchè del comitato eletto nel suo seno, l'amministrazione regionale fa fronte coi fondi di cui al cap. 14900 « Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione — di consigli, comitati e commissioni », del bilancio di previsione.

All'onere di L. 50.000.000 di cui al primo comma del presente articolo, previsto per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Art. 10.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L. 50.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 20040. — Sovvenzioni ai comuni per attività di assistenza a favore dei lavoratori emigrati all'estero; ad associazioni, enti ed istituzioni che svolgono attività di studio dei problemi dell'emigrazione e immigrazione, su proposta del comitato della consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione (c.n.i.) (titolo I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 10ª) L. 50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 novembre 1974

FANTI

(9979)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1974, n. **27.**

Rifinanziamento della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 25, per concessione contributi in conto capitale alle imprese artigiane di produzione e di servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 25, relativa alla concessione di contributi in c/capitale alle imprese artigiane di produzione e di servizi, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 all'anno, fino a tutto il 1980.

Art. 2.

Per l'esercizio 1974 la spesa di L. 250.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge farà carico al cap. 664 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presenta uno stanziamento di L. 100.000.000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 721. — Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281 L. 150.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 664. — Contributi in c/capitale alle imprese artigiane di produzione e di servizi L. 150.000.000

Art. 4.

Per i successivi esercizi finanziari di cui al precedente art. 1 la spesa annua di L. 250.000.000 farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci, con copertura della spesa sui fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 14 novembre 1974

VERRASTRO

(9571)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100743370)